

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAIOLO

Seduta del 26/06/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 27/05/13 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 48, il ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-sexies TUB degli oneri versati e non maturati, per un importo pari ad € 1.646,40, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'inapplicabilità al caso di specie dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza *Lexitor*.

Rileva, inoltre, la non rimborsabilità delle commissioni oggetto di ricorso, in quanto relative ad attività poste in essere nella fase preliminare alla conclusione del prestito, oltre che corrisposte, nel caso delle provvigioni percepite dall'intermediario del credito, ad un soggetto terzo.

Conclude chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con successive memorie di replica, parte ricorrente insiste nelle proprie domande.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha da ultimo stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di potere prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle disposizioni contrattuali concernenti le voci di costo poste a carico del consumatore induce ad attribuire natura *up front* alle commissioni di intermediazione (lett. B delle condizioni economiche), in quanto volte a remunerare le attività, prodromiche all'erogazione del prestito, rese dall'intermediario del credito intervenuto, dovendosi invece

riconoscere natura *recurring* alle spese di attivazione del finanziamento (lett. C), in quanto poste a copertura (anche) della gestione della rete di vendita.

Le prime, dunque, andranno rimborsate al ricorrente secondo il suddetto criterio della curva degli interessi, mentre le seconde dovranno essere restituite sulla base del criterio *pro rata temporis*, nella complessiva misura di € 1.182,12 (oltre interessi dalla data del reclamo), dettagliata nella sottostante tabella:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,79%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,31%					
Commissioni di attivazione				500,00 €	Recurring	300,00 €		300,00 €
Commissioni intermediario del credito				2.244,00 €	Up front	882,12 €		882,12 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.182,12 €

Il ricorso merita di essere accolto, pertanto, nei limiti sopra indicati.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.182,12, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI